

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

133/2015 Ottobre/9/2015 (*) Napoli 15 Ottobre 2015

L'indennità di disoccupazione ASpI non può più essere erogata per le giornate di sospensione lavorativa, per crisi aziendale, successive al 23 settembre 2015. Tale importante chiarimento è stato fornito dall'INPS con il messaggio n° 6024 del 30 settembre u.s..

L'INPS, con il messaggio n° 6024 del 30 settembre 2015, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in relazione al **trattamento di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi** – *ex* art. 3 c. 17 L. n° 92/2012 – dopo la pubblicazione del Decreto Legislativo n° 148 del 14 settembre u.s., all'interno del "pacchetto" del *Jobs Act*.

Come noto, la "Legge Fornero" ha previsto un particolare intervento dell'INPS, di concerto con i fondi bilaterali, per i lavoratori sospesi a seguito di crisi aziendale.

Orbene, alla luce delle modifiche introdotte dai vari decreti delegati, attuativi della Legge delega n° 183 del 10 dicembre 2014, il nostro maggiore Istituto di previdenza, con il messaggio in commento, sentito il Ministero del Lavoro per il necessario parere, ha affermato che <u>non è più possibile erogare tale trattamento, previsto per i lavoratori sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n° 148/2015</u> (*id*: 24 settembre 2015).

Pertanto, sarà possibile liquidare solo le eventuali giornate di sospensione lavorativa fino a tutto il 23 settembre u.s.

In ultimo l'INPS, con il documento di prassi n° 6024/2015, comunica che saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste presentate entro il 12 ottobre 2015 e, in ogni caso, entro il limite di spesa complessiva quantificata, per il 2015, in 20 milioni di euro.

Ad maiora

IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA